



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

ASTEM S.p.A.

Parte speciale

Protocollo

**Reati di Ricettazione, riciclaggio,
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, autoriciclaggio e
trasferimento illecito di valori**

rev. Dicembre 2024

Sommario

1. Premesse	3
2. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio come richiamati dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale: i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio	10
3.1. L'autoriciclaggio	10
3.2. Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01	10
4. Principi di riferimento generali	12
4.1. Il sistema organizzativo in generale	12
4.2. Principi generali di comportamento	12
5. Le attività sensibili relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio ai fini del d.lgs 231/2001	13
6. Destinatari	15
7. Principi generali di comportamento e standard di controllo generali	16
7.1. Principi generali di comportamento	16
7.2. Standard di controllo generali	20
7.3. I contratti di servizio	20
8. Principi di comportamento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	22
9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	26
10. Diffusione e informazione	27
11. Sanzioni	28

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nonché trasferimento fraudolento di valori.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASTEM S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di ASTEM S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI COME RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc..) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, si tratta di un reato doloso.

Casistica:

Quanto alle modalità delle condotte rilevanti ai fini di cui al Decreto, a titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si pensi al caso in cui, nonostante il responsabile degli acquisti sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

*

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Casistica:

In concreto, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società compia operazioni quali:

- nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società. Si pensi alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo;
- nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.

*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

*

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano

portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:
- sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

La nuova fattispecie di reato-presupposto (in vigore dall'1.1.2015) si sostanzia nella condotta di occultamento dei proventi derivanti da un delitto non colposo commesso dal medesimo autore.

È auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La punibilità è esclusa laddove detti proventi illeciti vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

a) sostituzione;

b) trasferimento;

c) impiego;

in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell'"impiego" in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti siano commessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".

Elemento psicologico:

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Bene giuridico tutelato:

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alternative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

Soggetto attivo:

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo da cui è derivato il provento, oggetto di reinvestimento.

A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di "concorso morale", che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di "concorso materiale".

Vale la pena evidenziare, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

*

**Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
(richiamato dall'art. 25octies.1 del D.lgs 231/2001)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 25octies-1 d.lgs 231/2001.

La norma sanziona penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente

la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come descritti nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati sopra citati.

3.1. L'autoriciclaggio

Preliminarmente è opportuno precisare alcune caratteristiche dei reati in questione dell'autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.) in particolare.

Se, infatti, l'art. 648 ter c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- (i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- (ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- (iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

3.2. Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti macrocategorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro l'industria e il commercio;
- e) i reati tributari/finanziari;
- f) i delitti contro la fede pubblica;
- g) i reati di criminalità organizzata.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

- 1) reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verificaione.
Fanno parte di tali categorie i reati sub a), b), c) ed e) in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;
- 2) reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappatura, in considerazione della remota possibilità di verificaione dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.
Fanno parte di questa categoria i reati sub d), sub f) e sub g);

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di ASTEM S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di ASTEM S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Sul fronte dei ricavi / entrate finanziarie, ASTEM S.p.A. acquisisce corrispettivi dai Comuni concedenti, per i servizi / attività affidati *in house*, ed al riguardo la casistica si colloca al di fuori del perimetro dei reati in questione (proprio in relazione alla natura stessa del Comune).

ASTEM S.p.A. incassa inoltre i canoni di locazione immobiliare da parte di Inps, A2A e - in minima parte – da privati 8conduttori di autorimesse).

Inoltre, ASTEM S.p.A. acquisisce dividendi dalle partecipate A2A / AFC (quest'ultima è controllata all'89,50% dalla stessa ASTEM S.p.A. e si caratterizza per entrate frazionate e di piccole dimensioni da una molteplicità di clienti / utenti della vendita dei farmaci e parafarmaci, rispetto ai quali appare altrettanto difficile prefigurare la commissione del reato in esame).

Va dunque prestata attenzione ai casi di clientela di maggior consistenza e impatto economico, e in particolare ciò risulta potenzialmente a rischio di reato nei casi di alienazione immobiliare da parte di ASTEM S.p.A.

Per quanto riguarda le procedure di vendita del patrimonio immobiliare a potenziale rischio di cui sopra, appare necessario operare nel rispetto del possesso dei requisiti per operare nel settore di appartenenza e per contrarre con la pubblica amministrazione (si procederà a verifiche ai sensi dell'art 80 D.Lgs. 50/2016, analogamente a quanto vale per gli appalti).

Sul fronte dei costi / uscite e dei mezzi impiegati, i flussi di denaro sono evidentemente a favore degli appaltatori, per cui operano le verifiche già evidenziate rispetto all'art 80 D.Lgs. 50 / 2016.

Si rinvia anche alla famiglia di reati ex art. 24 ter D.Lgs. 231/2001.

Fermo quanto sopra, il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- (i) **Approvvigionamenti di beni e servizi**
- (ii) **Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)**
- (iii) **Gestione adempimenti fiscali e tributari**
- (iv) **Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni**
- (v) **Dismissione patrimonio immobiliare**
- (vi) **Rapporti "intragruppo"**

Con riferimento al punto *sub (i)*, all'interno del ciclo passivo, i reati di cui si discute potrebbero essere commessi in caso di acquisto di beni usati o comunque di acquisto di beni da fornitori non abituali senza assicurarsi della lecita provenienza dei prodotti.

Con riferimento al punto *sub (ii)*, i reati potrebbero configurarsi nel caso di ricevimento di pagamenti da parte di soggetti non legati direttamente da rapporti commerciali.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub (iii)*, è evidente che viene a rilevare soprattutto il delitto di autoriciclaggio, allorché si reinvesta o riutilizzi il profitto di eventuali reati tributari presupposto all'interno dell'attività aziendale.

Con riferimento, al punto *sub (iv)* le dazioni gratuite potrebbero essere l'occasione per la cessione da parte di terzi di beni o utilità di provenienza illecita.

Con riferimento, al punto *sub (v)* il rischio si innesta in sede di ricezione del corrispettivo di vendita dei beni costituenti il patrimonio della società.

Infine, per i rapporti intragruppo *sub (vi)* il reato può rilevare in caso di trasferimento di risorse (finanziamenti, prestiti, pagamenti) tra la società e le società controllanti/controllate/collegate.

6. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

7.1. Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di documentazione di supporto e di benessere da parte del responsabile;
- accedere alle risorse finanziarie in autonomia.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- formalizzare per iscritto i contratti/accordi economici con i fornitori;
- eseguire giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi con le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito prima dal cassiere e poi verificato dall'ufficio amministrativo.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui alle aree a rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - (i) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
 - (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere “*facilitation payments*”, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato o a un ente;
- distribuire o promettere omaggi e regali a terzi non dipendenti di ASTEM S.p.A., in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati;

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica riconducibile ai reati di cui si discute, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nell'area geografica nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l'altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni:
 - (i) sono redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito,
 - (ii) sono sottoscritti a seguito di procedura di affidamento consentita dalla legge e conformemente alle deleghe ricevute,
 - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongono attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale, alla società incaricata del controllo contabile e all'Organismo di Vigilanza;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
- nell'ambito delle Attività Sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:

- (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
- (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
- inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
 - (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
 - (ii) le modalità di gestione;
 - (iii) i ruoli e le responsabilità;
 - (iv) la documentazione a supporto;
 - (v) gli iter autorizzativi.

7.2. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- **Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali/informatici e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate
- **Segregazione dei compiti**: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un **sistema di deleghe coerente** con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

7.3. I contratti di servizio

Qualora alcune delle attività sensibili indicate siano gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le

prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

(i) Approvvigionamenti di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili *“rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)”* già individuati nel protocollo *“corruzione privata”* del presente modello alla quale si rimanda.

Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica, a cura delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla società, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte” come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- la verifica, mediante richiesta di tutta la documentazione tecnica, commerciale e fiscale, che i beni usati eventualmente acquistati non siano frutto, provento o profitto di reato;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- l'attribuzione alla struttura competente appartenente alla Società e alla società che svolge le attività in service, della responsabilità di definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- l'identificazione di struttura della Società o della società che svolge le attività in service responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

(ii) Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili *“Gestione incassi e pagamenti”*. Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- la verifica della coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e la previsione di regole specifiche per la gestione di

eventuali anomalie (ad esempio nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);

- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei rimborsi spese, verificando che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- eventuali pagamenti su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- nessun pagamento può essere effettuato su conti correnti in favore di società off shore;
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza;
- per tutti gli incassi deve essere emesso scontrino, ricevuta fiscale o fattura;
- deve essere eseguito giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi contanti dei negozi con la merce venduta e le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito da soggetto a ciò incaricato diverso dal gestore del punto vendita.

(iii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

(iv) Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione deve prevedere:

- Il divieto di ricevere/accettare degli omaggi, da clienti/fornitori/partner;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

(v) Dismissione patrimonio immobiliare

Per quanto riguarda le procedure di vendita del patrimonio immobiliare a potenziale rischio, appare necessario operare nel rispetto del possesso dei requisiti per operare nel settore di appartenenza e per contrarre con la pubblica amministrazione (si procederà a verifiche ai sensi dell'art 80 D.Lgs. 50/2016, analogamente a quanto vale per gli appalti).

In particolare:

- la vendita di qualsiasi bene facente parte del patrimonio immobiliare deve essere deliberata secondo la regole statutarie dal Comitato per l'esercizio del controllo analogo (art. 20 comma 2 lettera h);
- La procedura di alienazione è effettuata dalla funzione competente nel rispetto dell'iter autorizzativo previsto dalla procedura adottata dalla Società e in particolar modo, tra l'altro, secondo previsto dalla normativa in tema di società *in house* e dal codice degli appalti (d.lgs 50/2016);
- La procedura, deve prevedere come contenuto minimo:
 - a) Una proposta di alienazione da parte dell'Organo Amministrativo al Comitato per l'esercizio del controllo analogo corredata da una perizia estimativa sul valore dell'immobile;
 - b) Una delibera da parte del Comitato;
 - c) Una conseguente delibera attuativa dell'Organo Amministrativo;
 - d) Una determina dirigenziale di avvio del processo di alienazione;
 - e) Il rispetto di tutti gli adempimenti verso l'ANAC.

(vi) Rapporti intragruppo.

In elazione ai rapporti intragruppo e in particolar modo nei confronti delle società controllanti, la regolamentazione deve prevedere:

- presenza di rapporti formalizzati che disciplinano i rapporti tra la Società e la controllante; in dettaglio è prevista una gestione da parte dell'Accounting;
- presenza di controlli formalizzati sulla compensazione di debiti/crediti;
- svolgimento di verifiche in relazione ai riaddebiti intercompany;
- adeguata approvazione delle fatture intercompany.

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo.

10. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, ASTEM S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

11. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da ASTEM S.p.A. .